

## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### R.D. 318 del 1942 CAPO I - Disposizioni di attuazione

#### **Art. 83**

Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell'articolo [1515](#) del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo articolo [1516](#):

- 1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;
- 2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni per le merci e le derrate.

La vendita all'incanto deve essere annunciata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.

Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura del luogo in cui si è proceduto alla vendita.

Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.

Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico è stato eseguito.